



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

COSA SONO:

le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà, conseguentemente, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d' ufficio, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 74, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: **”il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”**; le amministrazioni e i gestori devono adottare le misure organizzative necessarie ad evitare che siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura.. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi, costituisce essere violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. C-bis del comma 2 dell'art. 74, del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, introdotta dal citato art. 15 della legge n. 183 del 2011.

Si ricorda che per **CERTIFICATO** si intende il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Per **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati mentre per **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'** si intende il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.

La differenza fondamentale tra la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** e la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'** sta nei fatti e gli stati o le qualità personali che si possono certificare, la citata **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'** per essere più chiari può essere usata per asserire fatti, stati o qualità personali non contenuti in pubblici elenchi o registri; ed il soggetto dichiara un qualcosa di cui è a conoscenza, inerente a sé medesimo o a soggetti terzi, che, però non è certificabile da parte della Pubblica Amministrazione.

QUANDO:

Il 1° Gennaio del 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'art. 15, della legge 12/11/2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello stato (legge di stabilità 2012), alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445. La ratio di tali disposizioni è una “completa **“decertificazione”** nei rapporti fra P.A. e privati nello specifico l'acquisizione diretta dei dati presso amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni precedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Le nuove previsioni normative hanno introdotto l'imperativo categorico, per le Pubbliche amministrazioni, di non richiedere atti e certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

CHI:

Possono presentare l'autocertificazione;

- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea;
- i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE:

L'art. 46, DPR 445/2000 consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sostitutiva i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Per tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell'elenco l'art. 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 denominato (Dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà) cita testualmente che la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà .

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non sono invece idonee a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti in esse contenuti, nell'ambito del processo.

La circolare 20 dicembre 1988 n.2677 del Ministero per la Funzione Pubblica, sulla quale non ha inciso l'entrata in vigore del D.P.R 445/2000, ha specificato, con riferimento alla facoltà di auto



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

certificazione introdotta dalla legge 15 del 1968 che “tali norme non riguardano la presentazione di atti e documenti all'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali.

Si rammenta inoltre che rifiuta di ricevere la dichiarazione sostitutiva di notorietà o l'autocertificazione, nonostante sussistano tutti i requisiti per accettarla commette il reato di cui all'art. 328 c.p. “Rifiuto di atti d'uffici. Omissione”.

COSA NON SI PUO' AUTOCERTIFICARE:

- Certificati medici, sanitari e veterinari;
- Certificazione di origine e di conformità CE;
- Certificati di marchi e brevetti;

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non sono invece idonee a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti in esse contenuti, nell'ambito del processo. La circolare del 20 dicembre 1988 n. 2677 del Ministero per la Funzione Pubblica, sulla quale non ha inciso l'entrata in vigore del D.P.R. 445/2000, ha specificato, con riferimento alla facoltà di autocertificazione introdotta dalla legge 15 del 1968 che “tali norme non riguardano la presentazione di atti e documenti all'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali.

DICHIARAZIONI NON VERITIERE:

Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne un uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art. 76 del DPR 445/2000). l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un atto falso.

Ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

VALIDITA' DELL'AUTOCERTIFICAZIONE:

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

MISURE ORGANIZZATIVE

Per quanto sopra esposto l'ufficio deve provvedere a:

- acquisire d'ufficio i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni;
- garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; secondo le modalità previste per le autocertificazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000 (a campione, almeno ogni 3 dichiarazioni iscritte nell'apposito registro);
- predisporre delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

Per quanto sopraesposto si rende noto che presso questa Direzione l'ufficio delegato è l'ufficio Personale situato in Via Ansperto, 4 20123 Milano che si occuperà di garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive”, a norma dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.

Le richieste potranno pervenire:

- a mezzo e – mail, tramite PEC al seguente indirizzo **dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it**;
- a mezzo e – mail, tramite indirizzo non certificato **dir.lombardia@vigilfuoco.it** (allegando copia del documento di identità valido del richiedente);

La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:

- ufficio di provenienza;
- oggetto chiaro e completo di tutte le informazioni utili a reperire i dati richiesti. Nel caso si tratti del controllo di un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione deve essere allegata;

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo telefono ai numeri:

0285464624 – 0285464664

Il responsabile del procedimento è tenuto a far sì che la risposta alle richieste di controllo avvenga entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.